

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2685

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDINI, BELARDI MERLO, POCHETTI, ANTONI,  
BELLOCCHIO, CARRÀ, CONCHIGLIA CALASSO, D'ALEMA,  
DI GIULIO, GIURA LONGO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEL-  
LICANI, SARTI, TONI, TRIVA, VETERE**

*Presentata il 25 giugno 1981*

Aumento degli importi dei redditi da lavoro dipendente e simili ai fini delle detrazioni d'imposta ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di ritenute alla fonte

ONOREVOLI COLLEGI! — Il disegno di legge n. 2476 relativo alla revisione delle aliquote in materia dell'imposta sul reddito già approvato dal Senato nella seduta del 25 marzo 1981 è in discussione, in sede referente, presso la sesta Commissione finanze e tesoro della Camera. L'articolo 2 di tale disegno si propone di mantenere esenti dall'imposta, secondo un orientamento ormai consolidato per l'assenso di tutti i gruppi parlamentari, le pensioni al minimo.

Tale proposito viene ad essere vanificato dalla stasi dei lavori parlamentari, causata dalla crisi di governo, che ha bloccato l'iter del disegno di legge n. 2476. Infatti con il prossimo mese di luglio le pensioni al minimo, per l'aumento che su-

biranno per effetto dello scatto semestrale della contingenza ed a maggior ragione con il primo scatto quadrimestrale del mese di settembre, supereranno il minimo esente oggi ammontante a lire 2.500.000 e dovranno pertanto essere assoggettate, da parte dell'INPS, a ritenuta alla fonte.

Con ciò si determinerebbe una grave ingiustizia nei confronti di una vasta categoria di cittadini che percepiscono un reddito largamente al di sotto del minimo vitale di sussistenza in quanto verrebbe ridotta la loro irrisoria pensione mensile a causa delle trattenute per una imposta che successivamente sarà dichiarata non dovuta.

Va anche rilevato il notevole aggravio di lavoro che si determinerebbe per l'IN-

PS sia per operare le ritenute sia per provvedere successivamente al loro rimborso.

La nostra proposta di legge, che per il suo oggetto ben definito e limitato e per l'assenso che sul merito vi è da parte di tutti i gruppi può essere esaminata ed approvata con procedura d'urgenza, inten-

de appunto evitare una palese ingiustizia e nello stesso tempo un aggravio di lavoro e di costi per la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 proposto riproduce esattamente il testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2476 approvato dal Senato.

L'articolo 2 non ha bisogno di alcun commento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'importo di lire 2 milioni e cinquecentomila di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni con effetto dal 1° gennaio 1981.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.